

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DITTA REM S.R.L. - P.I. 01610700898

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A SERVIZIO DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SITO IN CONTRADA CAVA DEI MODICAMI – COMUNE DI RAGUSA (FOGLIO DI MAPPA N. 9 – PARTICELLA N. 163 (EX 57-68-69) GIA' INTESSTATO ALLA SRR ATO 7 RAGUSA – **Modifica del DDS n. 1373/2020.**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 24 agosto 1993, n. 24 “Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”

VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19 settembre 2012, in base al quale gli atti per i quali è dovuta la tassa di concessione governativa, ai sensi della L.R. n°24/1993, non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO il decreto Ministeriale 05 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e le successive modifiche e integrazioni di cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 09 gennaio 2003, 27 luglio 2004 e 05 aprile 2006 n.186;

VISTA la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTO il decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - (SISTRIS)” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 03 agosto 2005”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e le successive “Disposizioni integrative e correttive” di cui al decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTA la disposizione del Commissario (ex O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887) n. 81 del 31 luglio 2012 con la quale è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia";
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 100 del 28 maggio 2015, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” dell’11 luglio 2012;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 08 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”;
- Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 giugno 2020, n. 2805, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14 giugno 2020, di nomina dell’Ing. Calogero Foti “Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379 D.A.R. del 20 novembre 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, c. 1, della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, l’arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A. è stato delegato, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06 agosto 2019, con il quale il Dirigente Generale ha confermato l'incarico di Dirigente del Servizio 8 (ex Servizio 7) "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.", all'arch. Antonino Rotella;
- VISTO il D.D.S. n. 223 del 09 marzo 2016, con il quale è stata autorizzata la Società "S.R.R. ATO 7 – Ragusa S.c.p.a." alla realizzazione e gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in contrada Cava dei Modicani – territorio comunale di Ragusa [foglio di mappa n. 9 – particella n. 163 (ex 57-68-69)] per svolgere le operazioni R3 ed R13, di cui all'allegato "C" della Parte IV del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.D.G. n. 609 del 20 giugno 2018, con il quale è stato volturato il predetto D.D.S. n. 223 del 09 marzo 2016 in favore della Società Realizzazioni e Montaggi S.r.l., con sede legale in Siracusa, viale Teracati n.156;
- VISTA la nota della S.R.R. ATO 7 Ragusa n. 3298 del 18 luglio 2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 30907 del 18/07/2019), con la quale è stata presentata formale istanza di modifica non sostanziale per incremento della capacità ricettiva e di trattamento sino a 75 tonn/die, dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani a Ragusa;
- VISTA la nota di ARPA Sicilia – ST di Ragusa n. 40707 del 30 luglio 2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 32647 del 30/07/2019), avente ad oggetto, tra l'altro, "Richiesta di incremento della capacità ricettiva e di trattamento sino a 75 tonn/die, ..., dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani a Ragusa gestito dalla società REM Srl.";
- VISTA la nota della S.R.R. ATO 7 Ragusa n. 3862 del 02/09/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 35637 del 02/09/2019), avente ad oggetto Richiesta emissione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione, per raggiungimento soglia autorizzata, alla gestione dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa, ai sensi dell'art.191 del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 23991 del 02/09/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 35768 del 03/09/2019), con la quale si richiedono i pareri ai sensi dell'art.191 del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 23995 del 02/09/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 35774 del 03/09/2019), con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi del 06/09/2019 presso la sede dello stesso Libero Consorzio Comunale;
- VISTA l'Ordinanza ex art. 191 n° 4/2019 del 06/09/2019 con la quale è stato ordinato la prosecuzione delle attività di gestione dell'impianto fino al 31/12/2019 per una quantità massima di trattamento di 75 tonn/die;
- VISTA la nota della Società REM Srl n. 216/2020 del 22/07/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 29599 del 23/07/2020), in cui facendo riferimento all'Ordinanza n.1-rif del 27/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana, ha stato chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 a) della stessa Ordinanza 1-rif, l'incremento del 20 % della capacità autorizzativa annua, mantenendo la capacità di trattamento odierna fino a 75 tonn/die;
- VISTA la nota della Azienda Sanitaria Provinciale n. 1255 del 31/07/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 31956 del 07/08/2020), in cui "... *si esprime parere favorevole a condizione che* ..." alla richiesta di incremento della capacità autorizzativa del 20% rispetto a quella annua, ai sensi dell'art. 5, comma 3 a) dell'Ordinanza n.1-rif del 27/03/2020;
- VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 20148 del 07/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 31969 del 10/08/2020), in cui "... *si esprime parere favorevole a condizione che* ..." alla

richiesta di incremento della capacità autorizzativa del 20% rispetto a quella annua, ai sensi dell'art. 5, comma 3 a) dell'Ordinanza n.1-rif del 27/03/2020;

- VISTA la nota della S.R.R. ATO 7 Ragusa n. 3473 del 07/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 31986 del 10/08/2020), in cui si "... *esprime NULLA OSTA all'incremento del 20% di cui all'Ordinanza n.1-rif del 27/03/2020 a condizione che ...*";
- VISTA la nota di ARPA Sicilia n. 35869 del 07/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 32022 del 10/08/2020), in cui si "... *esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere positivo alla richiesta di incremento della capacità di rifiuti in ingresso, pari al 20% ... e a condizione che ...*";
- VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" U.O.B. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale" n. 47487 del 13/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 32578 del 14/08/2020), con la quale si comunica la procedibilità dell'istanza per la verifica di assoggettabilità assegnando alla stessa il codice procedura 1003 (RG9 RIF1003);
- VISTA l'Ordinanza ex art. 191 n° 3/2020 del 13/08/2020 con la quale è stato ordinato la prosecuzione delle attività di gestione dell'impianto fino al 31/12/2020, per una quantità massima di trattamento di 75 tonn/die;
- VISTA la nota della Città di Ragusa n. 85125/2020 del 13/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 32601 del 14/08/2020), con la quale si rilascia nulla osta a quanto indicato nell'ordinanza n° 3/2020;
- VISTA la nota di ARPA Sicilia n. 37655 del 17/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 32754 del 18/08/2020), in cui si esprime il parere di competenza sullo ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del decreto legislativo 152/2006;
- VISTA la nota della Azienda Sanitaria Provinciale n. 1267 del 13/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 32758 del 18/08/2020), in cui si esprime il parere di competenza sullo ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del decreto legislativo 152/2006;
- VISTA la nota dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Ragusa n. 6141 del 17/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 32809 del 18/08/2020), in cui si esprime NULLA OSTA all'incremento della capacità autorizzativa del 20%;
- VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 21058 del 24/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 33204 del 24/08/2020), con la quale è stato trasmesso lo schema di ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 191 del decreto legislativo 152/2006, n° 4/2020;
- VISTA la nota di ARPA Sicilia n. 44201 del 28/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 33691 del 28/08/2020), avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente n° 3/2020 per la prosecuzione a seguito di raggiungimento della soglia autorizzata, della gestione dell'impianto di compostaggio in contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa – Integrazione codice CER 20.02.01";
- VISTA la nota della Azienda Sanitaria Provinciale n. 1349 del 25/08/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 33735 del 28/08/2020), avente ad oggetto "Ordinanza Contingibile ed Urgente ex art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la prosecuzione, a seguito di raggiungimento della soglia autorizzata, della gestione dell'impianto di compostaggio sito in C/da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa – Integrazione dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n° 3/2020 prot.n. 0020746";
- VISTA la nota della S.R.R. ATO 7 Ragusa n. 4025 del 23/09/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 37211 del 23/09/2020), in cui si chiede "... l'emissione di un provvedimento autorizzativo, fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 ... con potenzialità fino a 75 tonn/die ...";

- VISTA la nota di ARPA Sicilia n. 59479 del 30/09/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 38418 del 30/09/2020), in cui si esprime il parere di competenza sulla ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del decreto legislativo 152/2006 (rif.: prot. n. 24561 del 25/09/2020 del LCC di Ragusa);
- VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” U.O.B. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale” n. 57028 del 01/10/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 38490 del 01/10/2020), con la quale è stato trasmesso il D.R.S. n.893 del 24/09/2020 in cui si esprime il giudizio di non assoggettabilità a V.I.A. del progetto “Incremento della capacità ricettiva e di trattamento fino a 23.375 tonn/anno dell’impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani a Ragusa”, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali nello stesso DRS_893/2020 tabellate;
- VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” U.O.B. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale” trasmessa in data 02/12/2020, con la quale è stato inviato il D.R.S. n.1257 del 02/12/2020 di rettifica parziale del precedente D.R.S. n.893 del 24/09/2020, per le motivazioni espresse all’art. 1 del medesimo provvedimento che così riporta “... *rettificare parzialmente il DRS n. 893 del 24/09/2020, in tutte le parti in premessa dove si indica, per mero errore materiale, la quantità di 23.375 tonn/anno come limite massimo della capacità ricettiva e di trattamento dell’impianto di compostaggio in parola, anziché le quantità di 27.375 tonn/anno come limite massimo*”.

CONSIDERATO che il mero errore materiale riportata nel il D.R.S. n.893 del 24/09/2020 in cui si esprime il giudizio di non assoggettabilità a V.I.A. da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente sul progetto in argomento ha comportato il conseguenziale adeguamento prescrittivo dell'autorizzazione unica ex art 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. di cui al DDS 1373 del 27/11/2020 emesso da questo dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti Servizio 8 Autorizzazioni;

RITENUTO pertanto necessario dover procedere alla correzione del DDS 1373 del 27/11/2020 adeguando i quantitativi autorizzati nell'incremento della capacità ricettiva e di trattamento dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani a Ragusa, proposto da SRR ATO 7 Ragusa , con sede legale in viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa, fino a 27.375 tonn/anno (e capacità di trattamento giornaliera inferiore o uguale a 75 tonn/die) come riportato D.R.S. n.1257 del 02/12/2020 di rettifica parziale del precedente D.R.S. n.893 del 24/09/2020, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” U.O.B. S.1.2 ;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

ART. 1

l'art. 1 del DDS n° 1373 del 27/11/2020 è così modificato:

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvata la modifica al DDS 223/2016 , come volturato con DDG 609/2018 dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani a Ragusa, proposto da SRR ATO 7 Ragusa , con sede legale in viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa P.IVA: 01544690884, consistente nell'incremento della capacità ricettiva e di trattamento fino a 27.375 tonn/anno (e capacità di trattamento giornaliera inferiore a 75 tonn/die).

Fermo il resto.

ART. 2

Restano fermi i contenuti e le prescrizioni già statuite nei precedenti provvedimenti autorizzativi (DDS 223/2016 e DDD 609/2018) e delle prescrizioni ambientali di cui al DRS 893/2020 di non assoggettabilità a VIA, così come rettificato dal D.R.S. n.1257 del 02/12/2020.

ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D. Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 205/2010.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Ragusa, al Libero consorzio comunale di Ragusa, ad ARPA Sicilia, ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 5

La Società, prima della implementazione della modifica autorizzata con il presente decreto, dovrà far pervenire appendice di adeguamento/aggiornamento della fidejussione già oggetto di approvazione nell'ambito dei provvedimenti di cui al D.D.S. n. 223/2016 ed al D.D.G. n. 609/2018;

ART. 6

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D. L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 8

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 9

Il Libero consorzio comunale di Ragusa, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, anche avvalendosi del personale di A.R.P.A. Sicilia, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Il Libero consorzio comunale di Ragusa effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D. Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. Sicilia.

ART. 10

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 11

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ragusa, Libero consorzio comunale di Ragusa, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Sicilia, Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., Area 2 – STA Ragusa - Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A.

Palermo, 02.12.2020

Il Dirigente del Servizio
Arch. Antonino Rotella

D.D.S. N. 1373

REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DITTA REM S.R.L. - P.I. 01610700898

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A SERVIZIO DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SITO IN CONTRADA CAVA DEI MODICAMI – COMUNE DI RAGUSA (FOGLIO DI MAPPA N. 9 – PARTICELLA N. 163 (EX 57-68-69) GIÀ INTESATATO ALLA SRR ATO 7 RAGUSA. MODIFICA DDS n. 223/2016.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”
- VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16/07/1999, e ss. mm. ed ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs n.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm. ii, recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.;

- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27 Settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia", e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n. 3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia";
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'11 luglio 2012;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.";
- Visto il D.P.REG. n. 2805 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020, l'Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1379 D.A.R. del 20/11/2018, con il quale, ai sensi dell'art.8, c.1 della L.R. 10/2000, l'arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti - A.I.A. è stato delegato, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimenti dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D.P.R. del 27/06/2019 pubblicato sulla GURS n.33 del 17/07/2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06/08/2019, con il quale il Dirigente Generale ha confermato l'incarico di Dirigente del Servizio 8 (ex Servizio 7) "Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.", all'arch. Antonino Rotella;

- VISTO il D.D.S. n. 223 del 09/03/2016, con il quale il Dirigente del Servizio pro tempore ha autorizzato la Società S.R.R. ATO 7 – Ragusa S.c.p.a. alla realizzazione e la gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in contrada Cava dei Modicani – territorio comunale di Ragusa (foglio di mappa n.9 – particella n.163 (ex 57-68-69) per svolgere le operazioni R3 ed R13, di cui all'allegato "C" della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 609 del 20/06/2018, con il quale il Dirigente Generale pro tempore voltura il predetto D.D.S. n. 223 del 09/03/2016 in favore della Società Realizzazioni e Montaggi S.r.l., con sede legale in Siracusa, viale Teracati n.156;
- VISTA la nota della S.R.R. ATO 7 Ragusa n. 3298 del 18/07/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 30907 del 18/07/2019), con la quale è stata presentata formale istanza di modifica non sostanziale per incremento della capacità ricettiva e di trattamento sino a 75 tonn/die, dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani a Ragusa;
- VISTA la nota della ARPA Sicilia – ST di Ragusa n. 40707 del 30/07/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 32647 del 30/07/2019), avente ad oggetto Eco Ambiente S.r.l. Campagna di recupero (R3) di rifiuti compostabili non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a mezzo di impianto mobile di stabilizzazione aerobica e compostaggio autorizzato con DDS 1912 del 201/12/2017, da effettuarsi presso l'impianto di compostaggio "Cava dei Modicani" in Ragusa. Richiesta di incremento della capacità ricettiva e di trattamento sino a 75 tonn/die, dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani a Ragusa gestito dalla società REM srl;
- VISTA la nota della S.R.R. ATO 7 Ragusa n. 3533 del 01/08/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 33071 del 01/08/2019), con la quale si riscontra la predetta nota di ARPA Sicilia – ST di Ragusa n. 40707 del 30/07/2019;
- VISTA la nota della ARPA Sicilia – ST di Ragusa n. 41930 del 06/08/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 33529 del 06/08/2019), avente ad oggetto Eco Ambiente S.r.l. Campagna di recupero (R3) di rifiuti compostabili non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a mezzo di impianto mobile di stabilizzazione aerobica e compostaggio autorizzato con DDS 1912 del 201/12/2017, da effettuarsi presso l'impianto di compostaggio "Cava dei Modicani" in Ragusa.;
- VISTA la nota della Società REM Srl n. 257/2019 del 08/08/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 34039 del 09/08/2019), con la quale si palesa l'esigenza di incrementare la propria capacità ricettiva e di trattamento;
- VISTA la nota della Società REM Srl n. 262/2019 del 28/08/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 35236 del 28/08/2019), con la quale preventivamente si comunica la sospensione dei conferimenti a causa del raggiungimento della capacità autorizzativa l'esigenza di incrementare la propria capacità ricettiva e di trattamento;
- VISTA la nota della S.R.R. ATO 7 Ragusa n. 3862 del 02/09/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 35637 del 02/09/2019), avente ad oggetto Richiesta emissione di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione, per raggiungimento soglia autorizzata, alla gestione dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani nel comune di Ragusa, ai sensi dell'art.191 del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 23991 del 02/09/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 35768 del 03/09/2019), con la quale si richiedono i pareri ai sensi dell'art.191 del D. Lgs. 152/2006;

VISTA l'Ordinanza ex art. 191 n.4/2019 del 06/09/2019 con la quale è stato autorizzato a nota del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 23991 del 02/09/2019 (acquisita al protocollo DRAR n. 35768 del 03/09/2019), con la quale si richiedono i pareri ai sensi dell'art.191 del D. Lgs. 152/2006;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” U.O.B. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale” n. 57028 del 01/10/2020 (acquisita al protocollo DRAR n. 38490 del 01/10/2020), con la quale è stato trasmesso il D.R.S. n.893 del 24/09/2020 in cui si esprime il giudizio di non assoggettabilità a V.I.A. del progetto “Incremento della capacità ricettiva e di trattamento fino a 23.375 tonn/anno dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani a Ragusa”, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali nello stesso DRS_893/2020 tabellate.

CONSIDERATO che il presente provvedimento conferma i limiti già autorizzati con le ordinanze ... anche alla luce del giudizio di non assoggettabilità a VIA di cui al D.R.S. n.893 del 24/09/2020 e dei pareri acquisiti nell'ambito della procedura di autorizzazione di cui alle ordinanze contingibili ed urgente ex art. 191 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii emesse dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa come in ultimo espresso con l'Ordinanza n. 5 del 01/10/2020;

RITENUTO di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione in atti, come richiamata in premessa, in linea con la normativa vigente e pertanto di potere approvare “la modifica al DDS 223/2016 , come volturato con DDG 609/2018 dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani a Ragusa, proposto da SRR ATO 7 Ragusa , con sede legale in viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa P.IVA: 01544690884, consistente nell'incremento della capacità ricettiva e di trattamento fino a 23.375 tonn/anno (e capacità di trattamento giornaliera inferiore a 75 tonn/die);

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvata la modifica al DDS 223/2016 , come volturato con DDG 609/2018 dell'impianto di compostaggio sito in contrada Cava dei Modicani a Ragusa, proposto da SRR ATO 7 Ragusa , con sede legale in viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa P.IVA: 01544690884, consistente nell'incremento della capacità ricettiva e di trattamento fino a 23.375 tonn/anno (e capacità di trattamento giornaliera inferiore a 75 tonn/die).

ART. 2

Restano fermi i contenuti e le prescrizioni già statuite nei precedenti provvedimenti autorizzativi (DDS 223/2016 e DDG 609/2018) e delle prescrizioni ambientali di cui al DRS 893/2020 di non assoggettabilità a VIA.

ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D. Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 205/2010.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Gela, al Libero consorzio comunale di Caltanissetta, ad ARPA Sicilia, ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 5

La Società, prima della implementazione della modifica autorizzata con il presente decreto, dovrà far pervenire appendice di adeguamento/aggiornamento della fidejussione già oggetto di approvazione nell'ambito dei provvedimenti di cui al D.D.S. n. 223/2016 ed al D.D.G. n. 609/2018;

ART. 6

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D. L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 8

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 9

Il Libero consorzio comunale di Ragusa, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, anche avvalendosi del personale di A.R.P.A. Sicilia, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Il Libero consorzio comunale di Ragusa effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D. Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. Sicilia.

ART. 10

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 11

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ragusa, Libero consorzio comunale di Ragusa, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Sicilia, Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., Area 2 – STA Ragusa - Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A.

Palermo, 27.11.2020

Il Dirigente del Servizio

Arch. Antonino Rotella

ANTONINO Firmato digitalmente da
ROTELLA ANTONINO ROTELLA
Data: 2020.11.27
18:47:16 +01'00'



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- SOCIETÀ REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. - P.IVA 01610700898 - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A SERVIZIO DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI, SITO IN CONTRADA CAVA DEI MODICANI – COMUNE DI RAGUSA (FOGLIO DI MAPPA N. 9 – PARTICELLA N. 163 (EX 57-68-69) GIÀ INTESTATO ALLA SRR ATO 7 RAGUSA. - MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;



- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il D.Lgs. n. 217 del 29 Aprile 2006, "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

- VISTO il D.R.S. n. 891 del 27/07/2006 del Servizio 3-Tutela dall'Inquinamento Atmosferico dell'ARTA con il quale è stata concessa in favore dell'ATO Ambiente Ragusa S.p.A., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di compostaggio di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata, per l'impianto sito in Contrada Cava dei Modicani, ricadente in territorio comunale di Ragusa, avente validità di anni 15 (quindici) dalla data del rilascio;
- VISTA la nota prot. 58411 del 19/10/2012 di Verifica di assoggettabilità con la quale il Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA ha escluso il progetto in argomento dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
- VISTO il D.D.S. n. 223 del 09 Marzo 2016 del Dirigente del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Società S.R.R. – ATO 7 Ragusa Soc. Cons.p.a., con sede legale in Viale del Fante n. 10 – Ragusa, è stata autorizzata alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in Contrada "Cava dei Modicani" – nel territorio del Comune di Ragusa, Fg. di mappa n. 9 – Particelle nn. 57-68-69, per le operazioni R13 ed R3 di cui all'allegato "C" della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.D.G. n. 609 del 20 Giugno 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale il D.D.S n. 223 del 09 Marzo 2016 già intestato alla Società S.R.R. – ATO 7 Ragusa Soc. Cons.p.a. è stato volturato in favore della Società **Realizzazioni E Montaggi S.r.l.**, con sede legale in Siracusa - Viale Teracati n. 156, per la gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in Contrada "Cava dei Modicani" – nel territorio del Comune di Ragusa, Fg. di mappa n. 9 – Particelle nn. 57-68-69, per le operazioni R13 ed R3 di cui all'allegato "C" della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
- Vista la nota prot. 42860 del 12 Ottobre 2018 con la quale è stata approvata la polizza fidejussoria n. 1319950 del 26/09/2018, stipulata tra la Ditta REM - Realizzazioni e Montaggi S.r.l. e la ELBA Assicurazioni S.p.A. con sede legale e direzione generale in via Mecenate 90 – 20138 Milano, con validità decorrente dal 26/09/2018 e fino al 09/03/2026, per un importo massimo garantito di € 84.000,00 (Euro ottantaquattromila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con il D.D.S n. 223 del 09 Marzo 2016 e successivo D.D.G. n. 609 del 20 Giugno 2018;
- VISTA l'istanza prot. 72/2018 del 26/09/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 39893, con la quale la Società REM con sede legale in Viale Teracati n. 156 - Siracusa, chiede la modifica del D.D.S n. 223 del 09 Marzo 2016 con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti compostabili,
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;



- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Società Realizzazioni e Montaggi S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 221 del 08 Marzo 2016;
- VISTA l'iscrizione della Società Realizzazioni e Montaggi S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Siracusa con validità fino al 28 Febbraio 2019 a tutt'oggi ancora efficace in quanto rientrante nella procedura di "in aggiornamento" così come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 Agosto 2013;
- DI DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 11/04/2019;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio del provvedimento di modifica del D.D.S n. 223 del 09 Marzo 2016 e ss.mm.ii., nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art 2 del D.D.S n. 223 del 09 Marzo 2016 e ss.mm.ii. intestato alla Società **Realizzazioni E Montaggi S.r.l.**, con sede legale in Siracusa - Viale Teracati n. 156, è integrato con i seguenti codici CER, con a fianco le operazioni autorizzate, da gestire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata:

| CER | DESCRIZIONE DEL RIFIUTO | Operazione |
|----------|---------------------------|------------|
| 02 01 02 | scarti di tessuti animali | R13 - R3 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 02 01 06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito | R13 - R3 |
| 02 02 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | R13 - R3 |
| 02 02 04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R13 - R3 |
| 02 03 01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti | R13 - R3 |
| 02 03 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R13 - R3 |
| 02 04 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R13 - R3 |
| 02 05 02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R13 - R3 |
| 02 06 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R13 - R3 |
| 02 07 05 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti | R13 - R3 |
| 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | R13 - R3 |
| 03 03 02 | Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) | R13 - R3 |
| 03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio | R13 - R3 |
| 03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica | R13 - R3 |
| 03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 | R13 - R3 |
| 04 01 07 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo | R13 - R3 |
| 04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze | R13 - R3 |
| 10 01 01 | ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) | R13 - R3 |
| 10 01 02 | ceneri leggere di carbone | R13 - R3 |
| 10 01 03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato | R13 - R3 |
| 10 01 15 | ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04 | R13 - R3 |
| 10 01 17 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 | R13 - R3 |
| 15 01 01 | imballaggi in carta e cartone | R13 - R3 |
| 19 06 05 | liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | R13 - R3 |
| 19 06 06 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | R13 - R3 |
| 19 08 12 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | R13 - R3 |
| 19 08 14 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | R13 - R3 |
| 20 01 01 | carta e cartone | R13 - R3 |

ART. 2

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 3

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 4

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 5

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 6

Restano valide le prescrizioni di cui al Decreto n. 223 del 09 Marzo 2016 e ss.mm.ii, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 7

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Ragusa, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società Realizzazioni e Montaggi S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.


Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ragusa, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ARTA Area 2 UTA, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Ragusa, Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 11.04.2019

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Marcello Ascutto)



Il DIRIGENTE
Servizio 7 - **Autorizzatori**
(Arch. Antonio Restella)





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. - P.IVA 01610700898 - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A SERVIZIO DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI, SITO IN CONTRADA CAVA DEI MODICANI – COMUNE DI RAGUSA (FOGLIO DI MAPPA N. 9 – PARTICELLA N. 163 (EX 57-68-69) GIÀ INTESTATO ALLA SRR ATO 7 RAGUSA. VOLTURA E MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il D.Lgs. n. 217 del 29 Aprile 2006, *“Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e ss.mm.ii.*;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *“in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - *“Criteri di formazione delle tariffe”* dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.R.S. n. 891 del 27/07/2006 del Servizio 3-Tutela dall'Inquinamento Atmosferico dell'ARTA con il quale è stata concessa in favore dell'ATO Ambiente Ragusa S.p.A., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di compostaggio di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata, per l'impianto sito in Contrada Cava

dei Modicani, ricadente in territorio comunale di Ragusa, avente validità di anni 15 (quindici) dalla data del rilascio;

- VISTA la nota prot. 58411 del 19/10/2012 di Verifica di assoggettabilità con la quale il Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA ha escluso il progetto in argomento dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
- VISTO il D.D.S. n. 223 del 09 Marzo 2016 del Dirigente del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Società S.R.R. – ATO 7 Ragusa Soc. Cons.p.a., con sede legale in Viale del Fante n. 10 – Ragusa, è stata autorizzata alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in Contrada "Cava dei Modicani" – nel territorio del Comune di Ragusa, Fg. di mappa n. 9 – Particelle nn. 57-68-69, per le operazioni R13 ed R3 di cui all'allegato "C" della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'istanza prot. 597 del 20/03/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 11452, con la quale la S.R.R. ATO 7 Ragusa Soc Consortile per Azioni, con sede legale in Viale del Fante n. 10 - Ragusa congiuntamente alla Società REM – Realizzazioni e Montaggi S.r.l. con sede legale in Viale Teracati n. 156 - Siracusa, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione la voltura in favore della Società REM – Realizzazioni e Montaggi S.r.l. e il contestuale aggiornamento mediante modifica non sostanziale del D.D.S. n. 223 del 09/03/2016 già intestato alla Società S.R.R. – ATO 7 Ragusa Soc. Cons.p.a., consistente nella realizzazione di una tettoia nell'area di maturazione e nell'integrazione dell'autorizzazione agli scarichi idrici e reflui;
- VISTI gli elaborati tecnici relativi alle modifiche di progetto allegati contestualmente alla superiore nota, costituiti dai seguenti elaborati:
- Copia atto costitutivo del 06/07/2017 dell'ATI REM S.r.l. – SIALAB S.r.l. (capogruppo mandataria REM S.r.l.) n. 2283 di Repertorio e n. 1467 di Raccolta registrato in Catania il 10/07/2017 al n. 14060;
 - Copia contratto di appalto del 06/11/2017 - Repertorio n. 23004 – Raccolta n. 8712 registrato in Catania il 10/11/2017 al n.22324;
 - Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 12/12/2005;
 - Tav. 1 Inquadramento territoriale;
 - Tav. 2 Planimetria stato di fatto;
 - Tav. 3 Planimetria di progetto;
 - Tav. 4 Prospetti e sezioni;
 - Tav. 4 bis Profilo e sezioni di progetto;
 - Relazione tecnica Imhoff e condotta disperdente;
 - Planimetria generale, particolari costruttivi e condotta disperdente;
 - Relazione sugli scarichi idrici;
 - Tavola unica: Planimetria scarichi idrici;
 - Tav. VVF.01 Planimetria presidi antincendio;
 - Tav. VVF.02 Pianta, prospetti e sezioni tettoia;
 - Tav. VVF.03 Relazione tecnica antincendio;
- VISTA la nota prot. 0144837 del 10 Luglio 2017, allegata al progetto, con la quale il Genio Civile di Ragusa rilascia parere sismico preventivo Legge 64/74 ed esprime parere favorevole ai sensi della Legge 02/02/1974 n. 64 in merito all'esecuzione per la "Realizzazione di una copertura con struttura metallica e telo ignifugo a copertura dell'aria di maturazione dell'impianto di compostaggio sito in Contrada Cava dei Modicani in Ragusa", a condizione che *le strutture di fondazione, in corrispondenza dei pilastri in acciaio, siano collegate da una reticolo di travi, ovvero in mancanza si tenga conto degli spostamenti relativi del terreno secondo quanto indetto al punto 7.2.5.1 DEL N.C.T. 2008;*

- VISTA la nota prot. 2463 U.O.3 del 14 Settembre 2017, allegata al progetto, con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa esprime parere favorevole per la realizzazione di una copertura con struttura in ferro e telo ignifugo nell'area di maturazione di compostaggio sito in Contrada Cava dei Modicani;
- VISTA la nota prot. 18/2017 del 30 Ottobre 2017, allegata al progetto, con la quale il Comune di Ragusa autorizza la SRR ATO 7 allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici dell'impianto di compostaggio, da immettere nella fossa Imhoff e successiva sub-irrigazione;
- VISTA la nota prot. 2/2018 del 23 Gennaio 2018, allegata al progetto, con la quale il Comune di Ragusa autorizza la SRR ATO 7 al riutilizzo per l'umidificazione del biofiltro e dei cumuli di compost, in fase di maturazione:
RIUTILIZZO:
 a) delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici della **porzione ovest;**
 b) delle acque di seconda pioggia drenate dalle caditoie disposte sui piazzali dell'impianto di compostaggio.....;
ALLO SCARICO DELL'ECCEDENZIA
 (qualora non riutilizzabile) delle acque di cui ai punti a) e b) tramite un sistema di sollevamento delle acque di troppo pieno dalla vasca di 2^ pioggia.....;
- VISTA la nota prot. 1242 del 08 Febbraio 2018, allegata al progetto, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa – Ufficio Prevenzione Incendi, attesta la conformità alla vigente normativa antincendio per l'impianto della SRR ATO 7 Ragusa sito in Ragusa Contrada Cava dei Modicani – Att. Nn. 70.2.C Depositi di merci (materiali combust. > 5000 Kg) con superficie oltre 3000 mq;
- VISTA la nota prot. 47/2018 del 31/05/2018, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 22116, con la quale la Società REM S.r.l. trasmette, ad integrazione del contratto di appalto del 06/11/2017 - Repertorio n. 23004 – Raccolta n. 8712 registrato in Catania il 10/11/2017 al n.22324, il Contratto integrativo di appalto stipulato il 25 Maggio 2018 avente Repertorio n. 29217 e Raccolta n. 10153, registrato a Catania il 28/05/2018 al n. 11561, con il quale le parti stabiliscono che la voltura dell'impianto in argomento venga effettuata in capo alla Società Realizzazioni e Montaggi S.r.l.;
- CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione della copertura dell'area di maturazione con una struttura in ferro e telo in pvc, al fine di ridurre la produzione di percolato dovuta dal contatto dell'acqua meteorica con il rifiuto posto a maturazione;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria



competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Società Realizzazioni e Montaggi S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 221 del 08 Marzo 2016;
- VISTA** l'iscrizione della Società Realizzazioni e Montaggi S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Siracusa con validità fino al 28 Febbraio 2018 a tutt'oggi ancora efficace in quanto rientrante nella procedura di "in aggiornamento" così come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 Agosto 2013;
- DI DARE ATTO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 15/06/2018;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio del provvedimento di voltura del D.D.S n. 223 del 09 Marzo 2016 in favore della Società REM – Realizzazioni e Montaggi S.r.l. con sede legale in Viale Teracati n. 156 - Siracusa;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il D.D.S n. 223 del 09 Marzo 2016 già intestato alla Società S.R.R. – ATO 7 Ragusa Soc. Cons.p.a. è volturato in favore della Società **Realizzazioni E Montaggi S.r.l.**, con sede legale in Siracusa - Viale Teracati n. 156, per la gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in Contrada "Cava dei Modicani" – nel territorio del Comune di Ragusa, Fg. di mappa n. 9 – Particelle nn. 57-68-69, per le operazioni R13 ed R3 di cui all'allegato "C" della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa fino al 09 Marzo 2026 e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono approvate le modifiche non sostanziali di cui agli elaborati elencati in premessa, proposte dalla Società Realizzazioni E Montaggi S.r.l., consistenti nella realizzazione della copertura dell'area di maturazione con una struttura in ferro e telo in pvc, al fine di ridurre la produzione di percolato dovuta dal contatto dell'acqua meteorica con il rifiuto posto a maturazione e nella realizzazione degli impianti di smaltimento dei reflui civili e degli scarichi idrici, descritti negli elaborati citati in premessa.

ART. 3

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa. A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la documentazione di cui all'art. 6 del D.D.S. n. 223 del 09 Marzo 2016. La relazione giurata dovrà tenere conto delle modifiche approvate all'art. 2 del presente provvedimento.

ART. 4

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 6

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta

modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 8

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 9

Restano valide le prescrizioni di cui al Decreto n. 223 del 09 Marzo 2016, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 10

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Ragusa, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Il presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Dipartimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii., con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ragusa, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ARTA Area 2 UTA, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Ragusa, Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 20 GIU 2018

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcello Ascitutto)



II DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonio Rotella)



II DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Cobina)





REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

NUMERO DI CODICE FISCALE 8001200826
PARTITA I.V.A. 02711070827

SRR m.B.

Palermo, 15 Marzo 2016

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. 11600

OGGETTO: DITTA: S.R.R. - ATO 7 RAGUSA Soc. CONS. P.A. - P.IVA: 01544690884 - AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A SERVIZIO DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI, SITO IN CONTRADA "CAVA DEI MODICANI" - COMUNE DI RAGUSA (FOGLIO DI MAPPA N. 9; PARTICELLE: 57-68-69 IN QUOTA PARTE).
Notifica D.D.S. n. 223 del 09 Marzo 2016.

raccomandata a/r



Alla S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.a.
Viale del Fante, n. 10
97100 RAGUSA

e, p.c. Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
già Provincia Regionale di Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Al Comune di Ragusa
protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

All' U.T.G. - Prefettura di Ragusa
protocollo.prefrg@pec.interno.it

Al Comandò Provinciale Guardia di Finanza
rg0500000p@pec.gdf.it

All' A.R.P.A.-SICILIA
(Catasto Rifiuti)
arpa@pec.arpa.sicilia.it

All' ARPA S.T. di Ragusa
arparagusa@pec.arpa.sicilia.it

Alla G.U.R.S.
gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

Al Servizio 2-Tutela Inquinamento Atmosferico
Dipartimento Reg.le dell'Ambiente
servizio2.dra@pec.territorioambiente.at

Al Servizio 5
Osservatorio sui rifiuti
SEDE

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SRR - ATO 7 RAGUSA | |
| Protocolle Arrivo | |
| Data 25 MAR. 2016 | Prot. n. 116 |

All' Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Si notifica a tutti gli effetti il Decreto n. 223 del 09 marzo 2016 con il quale questo Ufficio ha rilasciato l'Autorizzazione unica, ex art. 208 del D. Lgs.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in favore della S.R.R. – ATO 7 Ragusa Soc.Cons.p.a. [P.IVA: 01544690884], con sede legale in viale del Fante, n. 10 – 97100 Ragusa, per la gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in C.da "Cava dei Modicani" - Comune di Ragusa [Fg.M.: n. 9; partt.: nn. 57-68-69, *in quota parte*].

Agli Uffici che leggono per conoscenza si comunica che il Decreto n. 223 del 09 marzo 2016 sarà pubblicato a breve sul sito web di questo Dipartimento – Servizio 7 – Autorizzazioni.

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.


Il Dirigente
(Don Antonio Patella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Oggetto: DITTA: S.R.R. - ATO 7 RAGUSA SOC. CONS.P.A. - P.IVA: 01544690884 - AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO A SERVIZIO DELLA RACCOLTA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI, SITO IN CONTRADA "CAVA DEI MODICANI" - COMUNE DI RAGUSA (FOGLIO DI MAPPA N. 9; PARTICELLE: 57-68-69 IN QUOTA PARTE).

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Domenico Armenio;
- VISTO il D.D.G. n. 1104/DAR del 22/07/2015 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l'incarico di Dirigente del Servizio 7-Autorizzazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 217 del 29 aprile 2006 - Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;
- VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRJ)" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. n. 59/2013 in materia di A.U.A.;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. n. 27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

- VISTA la Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *"tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi"* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il *"Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia"*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani"* approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia"* del 11 luglio 2012;
- VISTE l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14/07/2015 e la successiva O.P.R.S n. 1/Rif del 14/01/2016;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/99 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del responsabile tecnico;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la circolare prot. n. 12020 del 23/03/2009 *"Criteri di formazione delle tariffe"* dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTE l'originaria istanza prot. n. 3331/U.T.1313 del 13/10/2009, acquisita agli atti dell'Agenzia Regionale dei rifiuti e delle Acque in data 11/11/2009 al n. 42058, con la quale la Società ATO Ragusa Ambiente S.p.a. con sede legale in viale dei Platani, n. 34/b - Ragusa (P.IVA: 01221700881), chiedeva l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la gestione di un impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida di Ragusa, sito in Contrada *"Cava dei Modicani"*, per svolgere le operazioni R3 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; e la reitera dell'istanza prot. n. 5197 del 17/12/2013, acquisita agli atti del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti in data 23/12/2013 al n. 51582, con la quale la medesima Società, avendo ottenuto per l'impianto in parola il Certificato di

agibilità – comprensivo di Autorizzazione allo scarico –, chiedeva la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO

il progetto, trasmesso contestualmente all'istanza e alle successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) R01 - Relazione tecnica generale (Revisione definitiva del 16/12/2004);
- 2) RV.01 - Relazione tecnica generale (I° P.V.S. del 25/07/2008);
- 3) R.01 - Relazione tecnica generale (Aggiornamento R01 con specifiche di RV.01);
- 4) R02 - Studio di fattibilità ambientale;
- 5) R02a - Relazione integrativa;
- 6) T.01 - Corografia;
- 7) T.02 - Inquadramento territoriale;
- 8) T.03 - Planimetria generale del lotto;
- 9) T.04 - Schema di funzionamento del ciclo produttivo;
- 10) T.05.1 - Edificio uffici: piante, prospetti e sezioni;
- 11) T.05.2 - Edificio uffici: impianto idrico e fognario;
- 12) T.06 - Edificio ricezione e biossiazione accelerata: piante, prospetti e sezioni;
- 13) T.07 - Dettaglio vasche;
- 14) T.08 - Celle di compostaggio: sezioni;
- 15) T.09 - Planimetria generale impianto idrico;
- 16) T.10 - Planimetria generale rete fognaria e percolati;
- 17) T.11 - Opere elettromeccaniche: Rete diffusori aria;
- 18) T.12 - Opere elettromeccaniche: Rete aspirazione aria ambientale;
- 19) T.13 - Opere elettromeccaniche: Rete aspirazione aria ambientale-viste e sezioni-;
- 20) T.14 - Planimetria presidi di emergenza e antincendio;
- 21) V.01 - Raffronto Planimetrie;
- 22) V.02 - Planimetria stato di progetto di variante;
- 23) Schede tecniche attrezzature;
- 24) Autorizzazioni e Patenti;
- 25) Piano delle Attività di Monitoraggio Ambientale;
- 26) Relazione d'impatto acustico;
- 27) Relazione integrativa, prot. n. 649 del 09/11/2015;

CONSIDERATO

che il progetto dell'impianto in oggetto è stato approvato e finanziato con l'Ordinanza n. 1708 del 30/12/2004 del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia; che è stato realizzato in un'area sita in Contrada "Cava dei Modicani" - Comune di Ragusa, individuata catastalmente al Foglio di mappa n. 9, particelle nn. 57-68-69 in quota parte. Il progetto ha previsto la realizzazione di un impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti provenienti dall'ambito territoriale di competenza dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.a.. IL processo di compostaggio scelto può essere schematizzato nei seguenti punti: -pretrattamenti (stoccaggio, triturazione e miscelazione); -fase di bio-ossidazione accelerata (fase ACT, *active composting time*); -fase di maturazione (*curing*); -post-trattamenti (vagliatura, deplastificazione, stoccaggio prodotto finito);

VISTO

il verbale della Conferenza di Servizi svolta presso i locali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 26/05/2015, dal quale risulta che:
 - la Società per la Regolamentazione dei rifiuti "S.R.R. - ATO 7 Ragusa Soc.Cons.p.a.", subentrante *ope legis* (Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9) all'ATO Ragusa Ambiente S.p.a., nell'esprimere Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione nei confronti dell'impianto di compostaggio in oggetto, chiede che la stessa Autorizzazione venga rilasciata alla S.R.R. - ATO 7 Ragusa S.C.p.a. (p.IVA: 01544690884), costituitasi il 26/07/2013, nello more del passaggio della gestione dalle Società di Ambito Territoriale - poste in liquidazione- alle nuove Società consortili p.a.,
 - con nota prot. n. 4054 del 25/05/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 26/05/2015 al n. 23424, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa

conferma il proprio Parere, reso in data 02/01/2009 con numero 38, di conformità alla vigente normativa antincendio (e/o ai criteri generali di prevenzione incendi) relativamente al progetto di che trattasi (pratica VV.F. di Ragusa n. 8515);

- con nota prot. n. 1109/15/S.Pre.S.A.L. del 25/05/2015 la ASP Ragusa - S.Pre.S.A.L. esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che "...prima dell'inizio dell'attività vengano rispettate tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori...";

- con nota prot. n. 1085 del 25/05/2015 la ASP Ragusa - S.I.A.V. conferma il parere favorevole precedentemente espresso (prot. n. 605 del 30/07/2004) alle seguenti condizioni: "...previa verifica del rispetto delle distanze minime da altre costruzioni; -che sia attuato costante piano di disinfezione-disinfezione-derattizzazione; -che l'area all'aperto destinata allo stoccaggio del compost finito sia opportunamente protetta dalle intemperie; -che l'inquinamento acustico all'esterno e all'interno sia entro i limiti previsti dalla legge n. 447/1995; -che sia realizzata idonea barriera piantumata con alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo atte a contenere la diffusione di aerosol; -che le docce con relativa pre-docce siano ammesse agli spogliatoi; -che sia evitata qualsiasi forma di inquinamento e nocimento al vicinato e fermo restando il rispetto delle norme sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro...";

- con nota prot. n. 41749 del 21/05/2015 il Comune di Ragusa ha espresso parere favorevole, allegando, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione de quor - Attossazione del 05/08/2004, a firma del Dirigente Settore 7° "Assetto e Uso del Territorio-Servizio Edilizia Privata", di Conformità Urbanistica (ai sensi e per gli effetti della Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia n. 1708 del 30/12/2004) e di Conformità al Regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune di Ragusa, con la prescrizione "...fatto salvo l'acquisizione del nulla osta da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa..."; - Autorizzazione allo scarico, n.ro 88/2013 del 08/11/2013, con validità di anni quattro dalla data di rilascio, per quanto attiene lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'impianto di compostaggio; - Certificato di agibilità, prot. n. 87181 del 11/11/2013, con la prescrizione che "...prima della gestione operativa dell'impianto venga acquisito il Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei VV.F. di Ragusa...";

- si prende atto che con D.R.S. n. 891 del 27/07/2006 del Servizio 3-Tutela dall'Inquinamento Atmosferico dell'A.R.T.A. è stata concessa, in favore dell'ATO Ambiente Ragusa S.p.a., l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di compostaggio di rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata per l'impianto sito in C/da "Cava dei Modicani", ricadente in territorio comunale di Ragusa, e che la predetta Autorizzazione ha validità di anni quindici dalla data del rilascio;

- si da atto che la Ditta ha prodotto, al fine di essere allegata al Verbale di Conferenza di servizi, copia della nota prot. n. 58411 del 19/10/2012 del Servizio 1-VAS e VIA dell'A.R.T.A. di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., e che la medesima nota ha ritenuto che per il progetto in argomento non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, pur dettando le seguenti prescrizioni "...l'esistente barriera perimetrale arborea dovrà essere rinfoltita utilizzando una quantità di esemplari di specie arboree adeguate a rendere la medesima barriera una efficace misura di mitigazione nei confronti sia dell'impatto visivo che delle emissioni di polveri e rumore; -per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; -la vasca di raccolta delle acque di percolazione e del bacino di sfocaggio dei rifiuti in ingresso, la vasca di accumulo delle acque meteoriche nonché la vasca di raccolta del percolato dovranno essere dotate di idoneo sistema di impermeabilizzazione, e il loro stato dovrà essere monitorato con cadenza almeno semestrale al fine di verificarne l'integrità; -dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti biodegradabili in ingresso all'impianto dovrà risultare materiale conforme a quanto previsto dal D. Lgs n. 75/2010; -ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. le modalità di esecuzione del previsto monitoraggio

in materia di atmosfera e rumore dovranno essere concordate con A.R.P.A. SICILIA - Dipartimento provinciale di Ragusa. Qualora nel corso del suddetto monitoraggio dovesse essere riscontrato un superamento dei limiti di legge il proponente, previa interruzione dell'attività di gestione dei rifiuti, dovrà individuare delle idonee misure di mitigazione in un'apposita Relazione integrativa da trasmettersi a questo Servizio; -il proponente dovrà adottare forme di adesione a sistemi di gestione ambientale in sintonia con il Regolamento EMAS o, in alternativa, con le norme ISO 14001 o altro sistema di gestione...";

- VISTI la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Ragusa n. 428 del 21/11/2008 con la quale è stata ceduta gratuitamente l'area di proprietà del Comune di Ragusa, estesa circa mq 18.500 e individuata catastalmente al F.M. n. 9; Particelle: 57, 68 e 69 in quota parte. all'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a.; il Contratto di Comodato d'Uso gratuito sottoscritto il 07/03/2007 fra il Comune di Ragusa "Concedente" e l'A.T.O. Ragusa Ambiente Spa "Concessionaria";
- VISTA la nota prot. n. 513 del 28/08/2015, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 03/09/2015 al numero 37610, con la quale la S.R.R. - ATO 7 Ragusa ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti dagli Enti, titolati ad esprimere il proprio parere di competenza, nella seduta del 26/05/2015 e, contestualmente, ha richiesto la conferma del D.R.S. n. 891/2006, atteso che in corso d'opera per la realizzazione dell'impianto è stata redatta una Perizia di Variante e Suppletiva che ha modificato la potenzialità recettiva dell'impianto, elevando la stessa dall'originaria potenzialità di 7.000 ton/anno a quella di 14.000 ton/anno, senza modifica del quantitativo di arie esauste da destinare al trattamento con biofiltro e, pertanto, senza modifica dei quantitativi di emissioni in atmosfera;
- VISTA la nota prot. n. 627 del 02/11/2015, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 10/11/2015 al n. 37610, con la quale la S.R.R. - ATO 7 Ragusa ha trasmesso una Relazione tecnica riferentesi all'incremento della capacità ricettiva e di trattamento sino al 20 per cento, dell'impianto di compostaggio sito in C.da Cava dei Modicani a Ragusa, per come previsto dall'art.8, comma 2 dell'Ordinanza del P.R.S. n. 20/Rif del 14/07/2015 e che, in fattispecie, tale capacità può essere elevata a 16.800 ton/anno;
- CONSIDERATO che alle conferenze dei Servizi sono stati invitati i seguenti Uffici/Enti: per A.R.T.A./Dip.to Ambiente, i Servizi 1-V.I.A./V.A.S. e 2-Tutela Inquinamento Atmosferico; per A.R.T.A./Dip.to Comando Corpo Forestale, il Servizio 16-Isp.to Rip.le Foreste di Ragusa; per A.R.P.A.-SICILIA, la Struttura Territoriale di Ragusa; il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ex Provincia regionale; per A.S.P. di Ragusa, i Servizi Pre.S.A.I. e I.A.V.; il Comando Provinciale dei VV.F. di Ragusa; per il Comune di Ragusa, i Servizi Urbanistica e Ambiente; per la Società proponente, l'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a. in liquidazione e la S.R.R. - ATO 7 Ragusa S.C.p.a.;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi presso i locali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 11/11/2015, dal quale risulta che:
- si dà atto che la Ditta ha prodotto la seguente documentazione integrativa, chiedendo che la stessa venisse allegata al Verbale di Conferenza di servizi: -nota prot. 649 del 09/11/2015 "Documentazione integrativa" indirizzata a A.R.P.A.-Struttura Territoriale di Ragusa; -Relazione d'impatto acustico; -Piano delle Attività di Monitoraggio Ambientale;
 - con nota prot. n. 66584 del 11/11/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 16/11/2015 al n. 48520, l'A.R.P.A.-U.O.C. Struttura Territoriale di Ragusa ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: "...- sia assicurata un'elevata protezione ambientale e delle risorse naturali attraverso un'attenta conduzione dell'impianto volta alla salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo, della flora e della fauna e della salute umana; -siano rispettate tutte le condizioni relative all'organizzazione, alle caratteristiche tecniche dell'impianto e alla gestione dei rifiuti, contenute negli elaborati di progetto e relative integrazioni prodotte: -la Società S.R.R.-



ATO 7 Ragusa dovrà provvedere ad attuare il piano delle attività di monitoraggio ambientale, secondo quanto previsto e descritto nel Documento "Piano delle attività di Monitoraggio Ambientale", prodotto e allegato alla nota prot. n. 649 del 09/11/2015, assunto al Prot. ARPA al n. 66167 del 10/11/2015; -relativamente al sistema di gestione delle acque meteoriche e di prima pioggia, considerato che tutte le acque che entrano a contatto con i rifiuti costituiscono percolato e che nell'area di maturazione esterna (prospiciente all'edificio di bio-assidazione) le canalette di raccolta del percolato sono posizionate in corrispondenza delle due zone destinate a deposito dei cumuli, deve essere previsto apposito sistema di griglie e canalizzazione che convogli tutte le acque ricadenti nell'area di maturazione e nello spazio che separa le zone dai cumuli, alla vasca di raccolta del percolato e che impedisca la fuoriuscita delle stesse acque verso il piazzale esterno; -relativamente al sistema di convogliamento delle emissioni provenienti dall'edificio di ricezione/pretrattamento, non si ritiene tecnicamente motivata la necessità di trasferire una parte dell'aria aspirata, per una porta pari a 7.500 Nm³/h, all'adiacente edificio di biossidazione accelerata. Considerato che l'aria aspirata costituisce emissione convogliata, essa, come tale, deve essere direttamente avviata all'impianto di abbattimento senza subire passaggi o trasferimenti intermedi verso altre aree dell'impianto; -la Società dovrà provvedere ad effettuare una verifica dell'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/1997, da effettuarsi all'avvio dell'attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale, e le cui misurazioni dovranno essere eseguite con gli impianti in attività e a pieno regime; -la Società dovrà provvedere alla realizzazione di una barriera vegetale lungo l'intero perimetro dell'intero impianto per il contenimento degli impatti derivanti da emissioni diffuse, odorogene e acustiche...";

- con nota prot. n. 2160/AV del 09/11/2015 l'A.S.P. di Ragusa - S.I.A.V., nel confermare tutte le condizioni dei pareri precedentemente espressi, trasmette il proprio parere favorevole (Parere n. 53 del 05/11/2015) "...fatte salve eventuali competenze autorizzative di altre Amministrazioni ed il rispetto di ogni altra normativa di legge specifica del settore e che in tutti i locali sia garantita idonea areazione e illuminazione e che siano rispettate le norme sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro...";

- con nota prot. n. 36878 del 16/10/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 21/10/2015 al n. 44473, il Settore 10° del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia regionale di Ragusa, "...segnala come, nel territorio di competenza del L.C.C. di Ragusa, non sia ad oggi in esercizio alcun impianto di compostaggio destinato a ricevere e trattare l'umido da raccolta differenziata..." e con nota prot. n. 36875 del 16/10/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 21/10/2015 al n. 44469, lo stesso Settore 10° esprime parere favorevole a condizione che: "...vengano acquisiti tutti gli altri pareri e/o nulla osta di Legge; -sia posto in atto quanto previsto negli elaborati di progetto, garantendo in ogni caso un elevato livello di tutela delle matrici ambientali; -i quantitativi da trattare rientrino nel limite massimo di 14.000 tonni/anno, come da elaborati di progetto; -le caratteristiche del prodotto in uscita, così come riportate nella Relazione tecnica generale, siano adeguatamente aggiornate, tenuto conto che i limiti di cui all'Allegato 2 del D. Lgs 29/04/2006 n. 217, previsti per Ammendante Compostato Misto, sono stati successivamente modificati con D. Lgs. 29/04/2010 n. 75 e con D.M. Politiche Agricole del 10/07/2013; -le valutazioni sul rischio sismico, di cui allo studio di fattibilità ambientale, siano aggiornate in modo tale da soddisfare le verifiche previste dal D.M. 28/01/2008 (NTC 2008) e dalla Circolare esplicativa n. 617 del 02/02/2009...";

VISTE

la nota prot. nn. 25914 del 12/06/2015 e 48669 del 16/11/2015 con le quale questo Ufficio notificava il Verbale delle Conferenza dei Servizi, tenutesi rispettivamente i giorni 26/05/2015 e 11/11/2015, invitando, al contempo, gli Enti che non avessero già provveduto, ad esprimere il parere di competenza, anche in relazione ai tempi previsti per l'espressione del parere ai sensi dell'art.18 della L.R. n.9/2010;

VISTA

la nota prot. n. 48669 del 16/11/2015, con la quale questo ufficio Servizio 7 - D.R.A.R. comunica che, ritenendo improcrastinabile il rilascio del provvedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in assenza di riscontro entro quindici giorni dal



ricevimento della succitata nota da parte degli Enti che non si sono ancora espressi, intenderà resi detti pareri in senso favorevole;

- VISTO il mancato riscontro da parte di alcuni Enti che, ancorchè invitati in conferenza dei servizi, non si sono espressi per quanto di competenza;
- VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Società S.R.R. – ATO 7 Ragusa S.C.p.a.;
- VISTA la nota prot. n. 3940 del 28/01/2016 con la quale questo Dipartimento trasmette, alla Società proponente, copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 29/01/2016;
- VISTA la nota prot. n. 62 del 17/02/2016, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 7857 del 22/02/2016, con la quale la S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.a. dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta per intero il contenuto;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 novembre 2012;
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 2302 del 20/01/2016 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Ragusa l'informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D.Lgs n.159/2011 sulla Società in questione;
- VISTO il Patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- DARE ATTO che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e con l'Ordinanza del P.R.S. n. 1/Rif del 14/1/2016, e delle prescrizioni dettate dagli Enti nel corso delle Conferenze dei Servizi; di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà

dell'amministrazione rappresentata (A.R.T.A.: -Dipartimento Ambiente, Servizi 1-V.A.S./V.I.A. e 2-Tutela Inquinamento Atmosferico; -Dipartimento Comando Corpo Forestale, Servizio 16-Isp.to Rip.le Foreste di Ragusa); di poter procedere, pertanto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al rilascio dell'Autorizzazione alla Società S.R.R. - ATO 7 Ragusa S.C.p.a. con sede legale in viale del Fante, n. 10 - Ragusa (P.IVA: 01544690884) per la gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, ubicato in Contrada "Cava dei Modicani" nel Comune di Ragusa (Foglio di Mappa: n. 9; Particelle: 57-68-69 in quota parte).

RI TENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii..

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la Società S.R.R. - ATO 7 Ragusa Soc.Cons.p.a. (P.IVA: 01544690884), con sede legale in viale del Fante, n. 10 - Ragusa; è autorizzata alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in Contrada "Cava dei Modicani" - territorio comunale di Ragusa (Foglio di Mappa n. 9; Particelle: 57-68-69) per svolgere le operazioni R3 ed R13, di cui all'Allegato "C" della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

La capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti in ingresso all'impianto rimane fissata in 16.800 tonni/anno. Sono ammessi in impianto, per svolgere le operazioni R3 e R13, di cui all'Allegato "C" alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i seguenti rifiuti:

| Codici CER | Descrizione |
|------------|--|
| 02 01 03 | scarti di tessuto vegetali |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 05 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 07 01 | rifiuti prodotti da operazioni lavaggio, pulizia, macinazione di materia prima |
| 02 07 02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
| 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero |
| 03 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 15 01 03 | imballaggi in legno |
| 19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
| 20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
| 20 02 01 | rifiuti biodegradabili |
| 20 03 02 | rifiuti dei mercati |

ART. 3

I limiti alle emissioni in atmosfera, derivanti dall'utilizzo dell'impianto, sono quelli fissati con Decreto n. 891 del Dirigente Responsabile del Servizio 3 del Dipartimento dell'Ambiente - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente rilasciato in data 27/07/2006 e avente validità di anni quindici, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La Società è tenuta al rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dal citato decreto.

ART. 4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto della normativa ambientale. Dovranno inoltre essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. la potenzialità massima annua autorizzata è di 16.800 tonnellate (14.000tonn + il 20% di cui all'art. 7 comma 2 dell'Ordinanza del P.R.S. n. 1/Rif del 14/1/2016);
2. la quantità giornaliera ammessa al trattamento è comprensiva degli scarti utilizzati in testa al processo e dei materiali eventualmente acquistati per integrare la miscela di partenza del processo di compostaggio;
3. per l'attività di compostaggio (R3) dei rifiuti dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni, a tal fine, previste dal punto 16 dell'Allegato 1 sub-Allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm. ii., nonché le condizioni e prescrizioni relative alla messa in riserva (R13);
4. i rifiuti classificati con il codice generico xx.xx.99 potranno essere accettati in impianto solo se opportunamente descritti e accompagnati da certificazione analitica che dimostri la compatibilità con il ciclo di trattamento proposto;
5. le diverse tipologie dei rifiuti in ingresso e i materiali maturati dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri, in cumuli sempre coperti con teli o sotto tettoie;
6. le aree destinate alla movimentazione, allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti dovranno essere adeguatamente pavimentate;
7. non sono ammessi in impianto rifiuti allo stato liquido; i rifiuti costituiti da fanghi possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza che deve comunque possedere, ad inizio processo, una umidità compresa tra il 45 % e il 65% e un rapporto C/N compreso tra 20 e 30;
8. dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti dovrà risultare materiale compostato di qualità con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dalle norme sugli ammendanti (D.lgs. n. 217/2006);
9. il compost prodotto dovrà avere le caratteristiche previste nelle norme tecniche di cui all'allegato 2, punto 5 (ammendante compostato misto) al D.lgs n. 75/2010;
10. l'area di vagliatura finale del compost deve essere ubicata in area distinta rispetto alle aree di maturazione dei rifiuti;
11. la durata del processo non deve essere inferiore ai novanta giorni, a partire dalla fase di prima ossidazione aerobica. Ogni ciclo di trattamento deve essere identificato mediante idonea tabella che riporti i rifiuti costituenti la miscela iniziale, la data di inizio del processo e i parametri indicativi della qualità del processo;
12. la Società dovrà applicare procedure documentate per l'identificazione dei singoli lotti di produzione del compost;
13. nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate le distanze di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. n.523 del 25/07/1904;
14. la Società dovrà provvedere alla verifica strumentale per la dimostrazione del rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali relative all'impatto acustico ed elettromagnetico;
15. per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
16. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto e tale da garantire l'assenza di odori molesti;
17. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
18. deve essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;

19. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
20. la Società è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo Regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011;
21. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto devono essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
22. prima dell'inizio dell'attività la Società dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
23. l'utilizzo di vasche a tenuta per la raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali e/o di eventuali percolamenti, con successivo conferimento, si può configurare come deposito temporaneo di rifiuti, ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. cui la Società deve attenersi;
24. prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), corredata dalla documentazione tecnica prevista dal D.M. 07/08/2012, finalizzata alla visita tecnica di controllo per rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
25. nel caso in cui vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, durante l'esercizio dovrà essere assicurata la presenza di addetti antincendio;
26. ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 151/2011, dovrà essere tenuto aggiornato e a disposizione per le relative verifiche il registro dei controlli, verifiche e interventi di manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature finalizzati alla sicurezza antincendio;
27. al fine di scongiurare le interferenze tra presenza umana ed attività produttive andrà posta particolare attenzione al controllo semestrale delle emissioni convogliate, nonché al controllo annuale della qualità dell'aria e degli odori presso i punti individuati lungo il perimetro dell'area che ospiterà l'impianto;
28. il percolato prodotto all'interno del processo di "lavorazione" dovrà essere gestito come rifiuto e smaltito in quanto tale a mezzo di ditte autorizzate;
29. durante la fase di contenimento, al fine di scongiurare impatti relativi agli odori, dovrà essere evitato lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti in entrata presso l'impianto;
30. in fase d'esercizio la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nella versione definitiva del P.M.C. validato da ARPA S.T. di Ragusa e al puntuale rispetto delle prescrizioni dettate nel relativo parere di competenza, per come riportate in premessa. Il P.M.C. dovrà essere adeguato ogniqualvolta siano effettuate modifiche, anche non significative, al ciclo di gestione dei rifiuti che comportano una variazione dei parametri da monitorare. Tali variazioni dovranno comunque essere sottoposte a validazione;
31. anche se non espressamente riportati nel presente articolo, sono fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni dettati dagli Enti coinvolti in Conferenza, citati in premessa, purché non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 6

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un

professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.

ART. 7

Quando a seguito di controlli sull'impianto e sulla gestione, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto e quelle relative alle autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 9

Si da atto che oltre ai casi in cui *opè legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 10

La Provincia Regionale di Ragusa, oggi Libero Consorzio, effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A.- Struttura Territoriale di Ragusa.

ART. 11

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 12

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ragusa; Provincia Regionale di Ragusa - oggi Libero Consorzio Comunale; Comando Provinciale Ragusa della Guardia di Finanza; A.R.P.A.-SICILIA (Catasto Rifiuti); A.R.P.A.-Struttura Territoriale di Ragusa; D.R.A.R. - Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti-Ispettorato; U.T.G.-Prefettura di Ragusa; D.R.A. - Servizio 2 Tutela Inquinamento Atmosferico.

Palermo, li 09 MAR 2016



Il Dirigente

(*Antonino Parella*)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITA'

Parte integrante e sostanziale del D.R.S. 223/2016, avente ad oggetto: Ditta ATO Ragusa Ambiente S.p.a., in liquidazione (oggi SRR ATO 7 Ragusa Società Consortile per Azioni)- Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 o ss.mm.ii. per un impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti sito in agro del Comune di Ragusa, Contrada Cava dei Modicani.

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

e

la Società SRR ATO 7 Ragusa (di seguito "Società") con sede legale in Via del Fante 10 Ragusa sede P. IVA: 01544690884 in persona del Sig. Porhato Vito, nato a Ragusa il 18/08/1974, in qualità di Presidente, munito dei relativi poteri.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche:

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e della Società SRR ATO 7 Ragusa Società Consortile per Azioni, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti le autorizzazioni, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 4

La Società si impegna a:

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività di valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

richiedere le informazioni del Prefetto di cui al Dlgs n. 159/2011 ess.mm.ii. per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardanie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al Dlgs n. 159/2011 ess.mm.ii., nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;

comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel

caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo c/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;

comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al presente Protocollo, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativi, oppure abilitativi, oppure concessori nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti revocherà il provvedimento autorizzativo, oppure abilitativo, oppure concessorio di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto si avvarrà della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività autorizzata, oppure abilitata, oppure concessa con il provvedimento di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Il sottoscritto Fornaro Vito, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi conlemati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

Palermo, il 09/03/2016

TIMBRO DELLA DIETA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE